



# ARCEA



Agenzia Regione Calabria  
per le Erogazioni in Agricoltura

## **MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA**

**Ufficio Affari Legali e  
Contenzioso Comunitario**

## INDICE

1. CONTESTO NORMATIVO
2. LE COMPETENZE E LE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO COMUNITARIO
3. FUNZIONI ISTITUZIONALI
4. IL CONTENZIOSO
5. SOGGETTI COINVOLTI
6. CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI
7. LA NOZIONE DI IRREGOLARITÀ
8. LA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ
9. L'ACCERTAMENTO DEL DEBITO
10. LA COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ
11. LE SOSPENSIONI
12. PROCEDURE DI RECUPERO
13. CASI IN CUI NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI RESTITUZIONE
14. IRRECUPERABILITÀ DEGLI INDEBITI
15. LA RETTIFICA FINANZIARIA
16. LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DIRETTA
17. I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI
18. I PRESUPPOSTI PER L'AVVIO E L'INTERRUZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO
19. LA COMPENSAZIONE
20. LA COMPENSAZIONE DI AIUTI DI COMPETENZA DI ALTRO ORGANISMO PAGATORE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS
21. L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA
22. L'INGIUNZIONE FISCALE
23. L'IMPUTAZIONE DEGLI IMPORTI RECUPERATI ED IL CALCOLO DEGLI INTERESSI
24. COMITATO PER LA GESTIONE DEI DEBITI

**STATUS DOCUMENTO****IDENTIFICAZIONE**

|                   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| <b>File</b>       | <b>MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA.doc</b>  |   |   |
| <b>Edizione</b>   | <b>6</b>   |   |   |
| <b>Titolo</b>     | MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA – UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO COMUNITARIO |   |   |
| <b>Tipo</b>       | Descrizione servizi erogati  |   |   |
| <b>Diffusione</b> | <input type="checkbox"/> <i>Riservata</i>  | <input type="checkbox"/> <i>Interna</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Pubblica</i>   |
| <b>Status</b>     | <input type="checkbox"/> <i>In lavorazione</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Bozza</i>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Pubblicato</i> |

**APPROVAZIONI RECENTI**

| <b>Azione</b>     | <b>Struttura</b>                | <b>Nome</b>            | <b>Data</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Redatto</b>    | Ufficio Contenzioso Comunitario | Avv. Gregorio De Vinci | Luglio 2012 |
| <b>Approvato</b>  | Direzione                       | Dott. Raffaele Cesario | Luglio 2012 |
| <b>Emesso</b>     | Direzione                       | Dott. Raffaele Cesario | Luglio 2012 |
| <b>Modificato</b> | Ufficio Contenzioso Comunitario | Avv. Gregorio De Vinci | Marzo 2014  |
| <b>Approvato</b>  | Direzione                       | Dott. Maurizio Nicolai | Marzo 2014  |
| <b>Emesso</b>     | Direzione                       | Dott. Maurizio Nicolai | Marzo 2014  |

**CONTROLLO DELLE MODIFICHE**

| <b>Edizione</b> | <b>Pubblicato</b> | <b>Motivo della revisione</b>   | <b>Cap./Par. Modificati</b> |
|-----------------|-------------------|---|-----------------------------|
| 1               |                   | <i>Prima stesura</i>  |                             |
| 2               |                   | <i>Visita Commissione MIPAAF per riconoscimento 7-11 settembre 2009.</i>          | <i>Tutti</i>                |
| 3               |                   | <i>Condivisione risk assessment. Stage formativi. Implementazione casistiche.</i> | <i>Tutti</i>                |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 4 | <i>Cambio Responsabile Ufficio</i>                      | <i>Tutti</i> |
| 5 | <i>Visita Società di Certificazione<br/>Luglio 2012</i> | <i>Tutti</i> |
| 6 | <i>Recepimento modifiche normative</i>                  | <i>Tutti</i> |

## 1. CONTESTO NORMATIVO

### NORMATIVA EUROPEA

- √ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- √ Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- √ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- √ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- √ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- √ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- √ Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- √ Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- √ Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio;
- √ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- √ Reg. CEE n. 2220 del 22 luglio 1985 "Regolamento della Commissione recante fissazione delle modalità

- comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli”;
- √ Reg. CE/Euratom n. 2185 dell'11 novembre 1996 recante le disposizioni generali supplementari, a norma dell'art.10 del Reg. 2988/95;
  - √ Reg. (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978 ss.mm. e ii., relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune;

## **NORMATIVA NAZIONALE**

- √ Legge 23 dicembre 1986, n. 898 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- √ D.lgs. n. 305 del 10 dicembre 2002 recante “Disposizioni sanzionatorie in attuazione del Reg. CEE n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA Sezione Garanzia, a norma dell'art. 4 della L. 29 dicembre 2000 n. 422”;
- √ Legge n. 689 del 24 novembre 1981 “Modifiche al sistema penale”;
- √ D.lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della L. n. 59/1997”;
- √ Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori” e s.m. e i.;
- √ Decreto ministeriale 27 marzo 2007 che ha stabilito i criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori;
- √ D.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57” ;
- √ D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- √ Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s. m e i.;
- √ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- √ D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”;
- √ Codice civile, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale.

## **CIRCOLARI MINISTERIALI E CIRCOLARI AGEA**

- √ Circolare interministeriale del 12 ottobre del 2007, recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”, pubblicata in GU n. 240 del 15 ottobre 2007;
- √ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.186 del 20/02/2006 “Applicazione dell'art. 33 del D. Lgs. n. 228/01”;
- √ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.850 del 15/12/2006 “Recupero crediti”;
- √ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.855 del 18/12/2006 “Chiarimenti irregolarità”;
- √ Circolare di AGEA Coordinamento del 24 aprile 2007 prot. n. ACIU.2007.280;
- √ Circolare AGEA Coordinamento del 19 novembre 2012 prot. n. ACIU.2012.454;
- √ Circolare AGEA del 25 giugno 2013 prot. n. UCCU.2013.4003;
- √ Circolare AGEA Prot. ACIU.2007.1082 del 24 dicembre 2007;
- √ Circolare AGEA Coordinamento prot. ACIU.2007.1039 del 07 dicembre 2007.

## NORMATIVA REGIONALE E ATTI AMMINISTRATIVI

- √ Legge Regionale n. 7/1996 che contiene norme sull'ordinamento della struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale;
- √ Legge Regionale n. 24/2002 che disciplina gli interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare (disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002);
- √ Legge Regionale n. 13/2005 recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) (BUR n. 15 del 16 agosto 2005, supplemento straordinario n. 3). Con l'art. 28 della predetta legge, è approvata l'istituzione dell'Organismo Pagatore Regionale;
- √ Statuto dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura approvato con Delibera della Giunta Regionale della Regione Calabria del 8 agosto 2005, n. 748 e s. m. e i.;
- √ Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 1083 del 23 dicembre 2008 recante "Istituzione Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario";
- √ Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 281 del 1 giugno 2007 recante "Indirizzi e disposizioni in materia di depenalizzazione e sanzioni amministrative";
- √ Decreto ARCEA n. 85 del 4 settembre 2009, "Istituzione Comitato per la gestione dei debiti";
- √ Decreto ARCEA n. 234 del 18 luglio 2012, "Approvazione delle modifiche al Regolamento interno del Comitato per la gestione dei debiti";
- √ Nota prot. ARCEA n. 754 del 4 aprile 2011 recante "Istruzioni operative procedura recuperi PSR Calabria 2007/2013".

## 2. LE COMPETENZE E LE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO COMUNITARIO

La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea riveste notevole importanza nel rapporto intercorrente tra le Istituzioni europee e i singoli Stati membri, con particolare riguardo alla disciplina dei fondi europei. L'atto che ha dato impulso ai processi legislativi, giudiziari ed amministrativi, finalizzati alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione è rappresentato dalla Convenzione del 26 luglio 1995, ratificata dall'Italia con la l. n. 300/2000 ed entrata in vigore il 17 ottobre 2002. Nell'ambito del settore della politica agricola comune, la tutela degli interessi finanziari viene esercitata in più direzioni ed attraverso la cooperazione di vari soggetti istituzionali, tra i quali proprio gli Organismi pagatori.

L'ARCEA, quale Organismo pagatore riconosciuto con D.M. MIPAAF del 15 ottobre 2009, si è dotata di un apposito Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario, a cui è demandata la cura di tutte le procedure finalizzate al recupero degli importi indebitamente percepiti. In particolare, l'Ufficio persegue i seguenti obiettivi: perseguire in via amministrativa le irregolarità; recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa europea e nazionale in materia, in base alle quali il presente manuale è stato redatto.

## 3. FUNZIONI ISTITUZIONALI

L'Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario è retto da un Dirigente che assicura lo svolgimento delle seguenti attività, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- supporto ai Servizi interni dell'OPR nella redazione di contratti e convenzioni, bandi di gara e di concorso,

nonché per ogni altro atto amministrativo (circolari, regolamenti, decreti, ecc.) emanato dall'Ente;

- redazione di relazioni, ricerche e studi sulle problematiche di interesse dell'Organismo pagatore;
- gestione delle irregolarità, con l'ausilio della Funzione Contabilizzazione per l'apertura delle relative schede e loro trasmissione, ai sensi del reg.(CE) 1848/2006;
- cura delle procedure amministrative del recupero;
- supporto dal punto di vista giudiziale ed extragiudiziale in favore dell'ARCEA predisponendo, eventualmente, l'opportuna documentazione e curando l'iter procedimentale per l'affidamento di incarichi legali ai professionisti del libero Foro;
- applicazione degli interessi;
- ricezione e deliberazione dei verbali e gli atti provenienti da Forze di polizia, Autorità giudiziarie e amministrative;
- gestione della documentazione antimafia.

#### 4. IL CONTENZIOSO

Il contenzioso in sede giurisdizionale dell'ARCEA è gestito dall'Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario ovvero, nelle more della costituzione dell'Avvocatura interna, da professionisti esterni, selezionati con una valutazione comparativa, che devono possedere i seguenti requisiti indispensabili per l'attivazione della collaborazione con l'Agenzia quali:

- adeguata dotazione informatica dello studio, in grado di poter colloquiare on-line con l'Agenzia in maniera diretta e continuativa;
- massima attenzione nella gestione del patrocinio di ARCEA in giudizio, mediante la diretta supervisione degli atti da predisporre e assicurare la presenza a tutte le udienze;
- incompatibilità della collaborazione con nuove assunzioni defensionali, da parte dello Studio, dei collaboratori interni ed esterni, in giudizi che possono avere ARCEA come controparte, o nei quali ARCEA possa essere convenuta o resistente o garante e/o parte in causa;
- contenimento dei compensi professionali al di sotto dei minimi previsti dalle tariffe professionali;

L'Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario rende disponibile la documentazione necessaria alla predisposizione della difesa tecnica nonché le valutazioni in merito al singolo caso.

#### 5. SOGGETTI COINVOLTI

##### **Uffici dell'ARCEA**

- FUNZIONE AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI E SERVIZIO TECNICO;
- UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO COMUNITARIO;
- FUNZIONE CONTABILIZZAZIONE;
- FUNZIONE ESECUZIONE;
- COMMISSARIO STRAORDINARIO.

##### **Organismi esterni**

- REGIONE CALABRIA;
- OLAF;

- GUARDIA DI FINANZA;
- AUTORITA' GIUDIZIARIE;
- AGEA COORDINAMENTO;
- INPS
- ORGANISMI PAGATORI.

## 6. CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI

L'Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario ha competenze per ciò che riguarda le procedure di accertamento e gestione delle irregolarità, avvalendosi del supporto dell'Ufficio Contabilizzazione per l'apertura delle schede di irregolarità e la relativa gestione, ivi incluse le comunicazioni previste dal Reg. (CE) n. 1848/2006 e quelle relative al recupero degli importi indebitamente percepiti.

L'azione dell'ufficio ha quindi, principalmente ad oggetto tutto ciò che attiene alle "indebite percezioni", ossia le ipotesi in cui è stata effettuata un'erogazione di fondi comunitari per la quale non vi erano i presupposti al momento del pagamento.

Non possono considerarsi indebite percezioni atte a generare una scheda di irregolarità tutti gli eventi (fatti o atti) originanti un credito che si verificano all'interno di un procedimento amministrativo ad istanza di parte destinato all'erogazione di aiuti, che possono invece concretizzarsi in sanzioni, penali, riduzioni o anche restituzioni dell'aiuto conseguenti al mancato rispetto di un impegno.

Non possono inoltre considerarsi indebite percezioni atte a generare una scheda di irregolarità:

- √ quelle conseguenti a pagamenti indebiti che derivano da errori commessi dall'amministrazione che, secondo quanto dispone il Reg.(CE) n. 1233/2007, in quanto non effettuati in conformità del diritto comunitario, non possono essere finanziati dal bilancio dell'Unione. I suddetti pagamenti indebiti qualora non siano recuperati da parte dello Stato membro entro la fine dell'esercizio finanziario nel quale sono individuati, non vengono finanziati dal bilancio dell'Unione: da qui la necessità di effettuare un pronto recupero degli importi, onde evitare la totale imputazione a carico dello stato membro.
- √ gli importi da recuperare diversi da quelli risultanti da errori commessi dall'amministrazione o da irregolarità commesse dai beneficiari, come ad esempio gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità.

Si determina una macro-suddivisione all'origine degli eventi da cui deriva una indebita percezione atta a generare una scheda di irregolarità:

- Interni al procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione degli aiuti richiesti, inclusi i controlli previsti in caso di impegni pluriennali;
- Esterni al procedimento amministrativo sulla base di controlli avviati da organi preposti.

Da questa macro-suddivisione discendono diverse casistiche all'origine di potenziali situazioni che possono essere così sinteticamente riassunte:

**Caso 1 : Contestazioni derivanti da controlli interni** previsti dal procedimento amministrativo ad istanza di parte volto all'erogazione degli aiuti, inclusi i controlli previsti in caso di impegni pluriennali (es. controlli amministrativi, controlli in loco, ecc.);

**Caso 2 : Contestazioni notificate da organismi esterni al procedimento** (in particolare da organi di Polizia

Giudiziaria, OLAF, Procure, ecc.) relativamente a procedimenti amministrativi di erogazione già chiusi;

**Caso 3 : Contestazioni derivanti da controlli interni** previsti dal procedimento volto all'erogazione del contributo, in analogia al caso 1 , **ma trasmesse anche a soggetti esterni** (es. Procure, G.d.F., ecc.) che possono dar corso a procedimenti penali;

**Caso 4 : Contestazioni notificate da organismi esterni al procedimento (in particolare da organi di Polizia Giudiziaria, OLAF, Procure, ecc.)** relative a procedimenti amministrativi di erogazione ancora in corso, ovvero a procedimenti già chiusi ma comunque in assenza dei presupposti necessari per l'apertura di una scheda di irregolarità. In questo caso, a seconda dello stato del procedimento in corso, si procede a sospendere l'erogazione e valutare l'avvio di un procedimento di contestazione finalizzato ad una chiusura negativa della domanda, ovvero ad attivare la procedura di determinazione e notifica del credito.

## 7. LA NOZIONE DI IRREGOLARITÀ

Costituisce irregolarità, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del Reg. (CE, Euratom) n. 2988/95, "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto della Comunità, ovvero attraverso l'imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita".

L'irregolarità presuppone dunque:

1. una violazione di una norma comunitaria da intendersi in senso ampio sia come violazione di norme adottate in sede comunitaria, sia come norme adottate all'interno degli Stati membri in attuazione delle medesime;
2. l'imputabilità di tale violazione ad un operatore economico, ovvero tutti i comportamenti materiali, inclusi quelli non intenzionali posti in essere dall'operatore economico essendo tale "qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico, ovvero che riceve tale sostegno, o che deve versare un'entrata con destinazione specifica";
3. un danno effettivo o potenziale al bilancio dell'Unione e, quindi, non da luogo all'irregolarità agli effetti del diritto europeo la violazione incidente su un contributo finanziato integralmente dallo Stato membro.

Il danno, in relazione alla presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, può essere effettivo se vi è stata un'erogazione, potenziale se non vi è stata un'erogazione. Nel caso di danno effettivo al bilancio dell'Unione, l'irregolarità dà luogo alla revoca parziale/totale del beneficio con la conseguente iscrizione di una posizione debitoria e con l'applicazione degli interessi. Nel caso di danno potenziale, non essendo stato erogato il beneficio, l'irregolarità determina una riduzione o un'esclusione dal beneficio in fase istruttoria. Deve precisarsi che un'irregolarità può dare luogo contemporaneamente ad un danno reale e potenziale: è il caso in cui, per esempio, l'irregolarità abbia ripercussioni oltre che sul premio richiesto per l'annualità in corso e non ancora erogato (danno potenziale) anche su quelli già erogati per le annualità precedenti (danno reale). Il pregiudizio finanziario, reale o potenziale, deve essere valutato in senso oggettivo: la sussistenza dello stesso deve essere accertata prescindendo dalla condotta (intenzionale o meno) del beneficiario, che potrà essere considerata come criterio per l'applicazione di misure o di sanzioni ove previste.

4. l'elemento soggettivo, dunque, rileva soltanto nelle ipotesi di frode, da intendersi come "qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale della

Comunità europea o dai bilanci gestiti dalla Comunità Europea o per conto di essa; alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto, alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi”.

Il concetto di frode, pertanto, si riferisce soltanto a comportamenti illeciti intenzionali (dolosi) posti in essere dagli operatori, tipizzati dai singoli ordinamenti nazionali e da essi assoggettati a sanzioni di tipo penale.

Attesa la riserva esclusiva di sanzione penale a favore di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea, le frodi per l'ordinamento italiano sono solo quelle che determinano l'applicazione di sanzioni da parte degli organi interni di giurisdizione penale.

Il richiamo alla nozione di frode consente di individuare le differenze con le irregolarità e di affermare che l'accertamento di queste ultime deve essere compiuto in base a criteri oggettivi: il concetto di irregolarità, infatti, ricomprende non solo le fattispecie penalmente rilevanti, ma anche quelle suscettibili di valutazione sotto il profilo civile ed amministrativo.

L'atto lesivo degli interessi comunitari quindi è in primis un'irregolarità, nell'ambito della quale può sussistere una condotta fraudolenta, sanzionabile secondo le leggi penali dello Stato italiano (principio di legalità e tassatività ex art. 1 c.p.).

## 8. LA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ

La fase di apertura della procedura di gestione delle irregolarità inizia nel momento in cui un primo verbale amministrativo o giudiziario denuncia una violazione di una norma comunitaria dalla quale può derivare un pregiudizio al bilancio comunitario.

Per primo verbale amministrativo o giudiziario deve intendersi “la prima valutazione scritta stilata da un autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario”.

Il primo verbale amministrativo o giudiziario si contraddistingue per la non definitività della valutazione in esso contenuta, la quale è suscettibile di successiva revoca o rettifica in funzione degli sviluppi del procedimento stesso.

Esso presenta i seguenti elementi:

- √ presenza di una valutazione scritta;
- √ provenienza da un autorità amministrativa o giudiziaria;
- √ elencazione dei fatti concreti;
- √ accertamento dell'esistenza di un'irregolarità.

Il primo verbale può trarre origine dallo svolgimento di:

- A) attività istruttoria in ordine ad una domanda da parte dell'OP;
- B) attività di controllo da parte dello stesso OP, di organismi da questi delegati o di un autorità amministrativa esterna all'OP;
- C) attività giurisdizionale o di polizia giudiziaria da parte delle autorità competenti.

La suddetta valutazione può confluire in:

- un verbale di archiviazione, ove la segnalazione non abbia seguito per l'attività dell'OP, previa consultazione del Comitato per la gestione dei debiti;

- un atto di deliberazione, nel quale viene riconosciuto il carattere di primo verbale alla segnalazione ricevuta e quest'ultima viene collegata ad una domanda di contributo erogato ovvero da erogarsi.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione proviene da un soggetto esterno all'OP (autorità amministrativa, giurisdizionale, ecc.), l'ufficio svolge un ulteriore controllo finalizzato a verificare la rilevanza dei dati contenuti nel primo verbale in ordine all'attività dello stesso OP ed a confermare la fondatezza degli stessi.

In breve, nei casi di contestazione derivanti da organi esterni al procedimento, la procedura si compone delle seguenti fasi:

- 1) ricezione e protocollo del verbale di contestazione (ad opera dell'Ufficio protocollo di ARCEA);
- 2) immediata registrazione di una sospensione tecnica dai pagamenti nei confronti dei soggetti interessati a cura dell'UCC per tutto il tempo necessario all'istruttoria;
- 3) contestuale alla sospensione tecnica, analisi del verbale di contestazione per l'individuazione del *fumus* che determina in alternativa:
  - Verbale di archiviazione del procedimento da parte dell'UCC, previa consultazione del Comitato per la gestione dei debiti, con conseguente revoca della sospensione tecnica;
  - Atto di deliberazione (UCC), seguito dall'apertura di una scheda di irregolarità e della scheda di pre-credito (Ufficio Contabilizzazione) e dall'invio di una richiesta di restituzione diretta a cura dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario;

## 9. L'ACCERTAMENTO DEL DEBITO

Costituisce debito ogni importo già erogato che l'organismo pagatore è tenuto a recuperare dal beneficiario, in quanto risultato non dovuto sulla base di attività di controllo svolta successivamente all'erogazione.

Ai fini del recupero l'importo costituisce debito quando è :

- **Certo** : individuato in tutti i suoi elementi (ovvero comprensivo sia di capitale ed eventuali sanzioni ed interessi) e accertato con atto amministrativo al termine di un procedimento avvenuto in contraddittorio con l'interessato ;
- **Liquido** : determinato nel suo ammontare (ovvero esattamente quantificato);
- **Esigibile** : non soggetto a termine o condizione (ovvero non più contestabile).

Le situazioni che possono dar luogo ad un debito sono:

- ✓ **l'irregolarità;**
- ✓ **la rinuncia del beneficiario dopo il pagamento** (l'importo deve essere, in ogni caso, recuperato);
- ✓ **il pagamento avvenuto per errore dell'O.P.** (l'importo deve essere, in ogni caso, recuperato).

Deve precisarsi che non sempre un'irregolarità comporta l'accertamento di un debito (ad esempio quando non c'è stata erogazione), né l'esistenza di un debito presuppone a monte un'irregolarità (ad esempio erogazione effettuata per errore dell'OP).

Nel caso in cui un procedimento giudiziale concerna i fatti che hanno formato oggetto della prima segnalazione, non è necessario attendere l'esito del procedimento medesimo per accertare il debito, potendosi procedere all'accertamento con un motivato provvedimento amministrativo; peraltro, ove gli elementi a disposizione dell'OP non siano sufficienti, l'adozione del provvedimento amministrativo sarà subordinata all'adozione di un provvedimento di riscontro del debito proveniente dall'Autorità Giudiziaria.

Tuttavia, ove l'esistenza di un debito accertata in via amministrativa fosse successivamente smentita da un provvedimento giudiziario, l'OP dovrà annullare in sede di autotutela il provvedimento che ha accertato il debito.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 3, comma 5-novies, della l. n. 231/2005, "i crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'art. 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi".

Inoltre, l'art. 3, comma 5-duodecies prevede che "le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli Organismi Pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze".

## 10. LA COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ

In ordine alle irregolarità, l'OP ha l'obbligo di comunicare alla Commissione tramite il MIPAAF entro e non oltre i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre tutte le irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

L'obbligo di cui sopra viene ad essere espletato in ARCEA dalla Funzione Contabilizzazione,

In particolare, per ciascuna irregolarità è necessario specificare:

- a) le organizzazioni comuni di mercato, i settori ed i prodotti in causa;
- b) la natura della spesa irregolare;
- c) la disposizione comunitaria che è stata violata;
- d) la data e la fonte della prima informazione scritta che lascia presumere che sia stata commessa un'irregolarità;
- e) le pratiche impiegate per commettere l'irregolarità;
- f) se del caso, se la pratica da adito ad un sospetto di frode;
- g) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- h) se del caso, gli Stati membri ed i paesi terzi interessati;
- i) il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità;
- j) le autorità o enti nazionali che hanno stilato la relazione ufficiale sull'irregolarità e le autorità responsabili del seguito amministrativo e/o giudiziario;
- k) la data alla quale è stato redatto il primo verbale amministrativo o giudiziario sull'irregolarità;
- l) l'identità delle persone fisiche o giuridiche implicate o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità, tranne qualora tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
- m) l'importo totale della spesa relativa all'operazione in causa nonché, se del caso, la ripartizione del cofinanziamento a titolo di contributo comunitario, nazionale, privato o altro;

- n) l'importo interessato dall'irregolarità nonché, se del caso, la ripartizione a titolo di contributo comunitario, nazionale, privato o altro ; nei casi in cui non siano stati effettuati versamenti alle persone e/o agli altri soggetti di cui alla lett. l), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta;
- o) la sospensione dei versamenti, e le possibilità di recupero;
- p) soltanto per le irregolarità concernenti il FEASR, il numero ANRICO o CCI Codice comune di identificazione) del programma interessato.

L'Organismo Pagatore ha, altresì, l'obbligo di comunicare alla commissione tramite il MIPAF, sempre nei due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, informazioni concernenti l'avvio o l'abbandono dei procedimenti di imposizioni di sanzioni amministrative o penali relativi alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti (art. 5 Reg. (CE) n. 1848/2006).

Su richiesta esplicita della commissione, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro i due mesi successivi al ricevimento della domanda , tutte le pertinenti informazioni sull'iter, segnatamente:

- l'avvio;
- l'abbandono e la chiusura dei procedimenti relativi al recupero delle somme indebitamente versate, per caso specifico o gruppi di casi.

L'obbligo di comunicazione, di regola, riguarda solo le irregolarità di importo uguale o superiore a Euro 10.000,00 (in caso di contributo co-finanziato, tale importo si riferisce solo alla quota comunitaria); per gli importi inferiori, salvo comunque l'obbligo di rendicontazione nei modi e nei termini previsti dal Reg. (CE) n. 885/06, la comunicazione è dovuta solo se espressamente richiesta dalla Commissione.

Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere le irregolarità ed al modo in cui le irregolarità sono state scoperte, non siano disponibili, l'OP le completa all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi.

Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

In deroga alla normativa richiamata in materia di comunicazione delle irregolarità, il relativo obbligo non sussiste nei seguenti casi:

- 1) i casi in cui l'irregolarità consiste esclusivamente nella mancata esecuzione, parziale o totale, di un'operazione cofinanziata dal FEASR o sovvenzionata a titolo del FEAGA a causa del fallimento del beneficiario finale o del destinatario finale; tuttavia devono essere comunicate: le irregolarità che precedono un fallimento;
- 2) i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario finale o dal destinatario finale all'autorità amministrativa prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico;
- 3) i casi in cui l'Autorità Amministrativa rileva un errore relativo all'ammissibilità della spesa finanziata e lo rettifica prima del versamento del contributo pubblico.

## 11. LE SOSPENSIONI

La sospensione dei pagamenti è la misura cautelare o sanzionatoria, per mezzo della quale vengono temporaneamente interrotti i pagamenti a favore di soggetti (fisici o giuridici) che abbiano presentato una o più domande di contributo in caso di irregolarità.

La sospensione come misura cautelare dei pagamenti è finalizzata all'eventuale recupero di somme indebitamente percepite mediante compensazione su erogazioni in corso e/o all'approfondimento dei presupposti di premi o contributi richiesti, ma non ancora erogati.

La sospensione viene disposta allorché ne sussistano i presupposti o ne faccia espressa richiesta l'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, la sospensione ex art 33 d.lgs. 228/2001 può essere attivata anche per irregolarità che vanno a colpire soltanto il bilancio nazionale.

Ai sensi della Circolare AGEA Prot. ACIU.2007.1082 del 24 dicembre 2007, si possono classificare le seguenti tipologie di sospensione:

### **1) Sospensione tecnica cautelativa**

È disposta dall'OP a fronte di un verbale di contestazione ed è temporanea: deve restare efficace soltanto per il tempo strettamente necessario ad emettere una sospensione cautelare e il suo effetto sarà quello di impedire qualsiasi disposizione di pagamento nei confronti degli interessati, prima della deliberazione e dell'emanazione del conseguente provvedimento di sospensione.

### **2) Sospensione cautelativa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 228/2001, art. 33**

Le sospensioni ex art. 33 sono disposte dall'OP per uno specifico importo e notificate agli interessati: il loro effetto sarà per tanto quello di impedire l'effettiva erogazione delle somme sospese, senza impedire una disposizione di pagamento nei confronti degli interessati.

La sospensione può essere mantenuta attiva fino all'accertamento del fatto nel caso in cui in presenza di un procedimento penale e/o nell'impossibilità di definire l'accertamento amministrativo nell'arco temporale precedentemente elaborato.

Oggetto della sospensione ex art 33 sono le erogazioni in corso. Le sospensioni ex art. 33 per importo intercettano tutte le disposizioni di pagamento e realizzano un accantonamento delle somme, trasferendole su un apposito capitolo dei fondi di pertinenza. Tutte le somme accantonate devono essere collegate al beneficiario (CUAA) e al procedimento che le ha erogate (numero domanda), oltre che al provvedimento di sospensione.

L'importo sospeso è pari alla totalità delle somme da liquidare fino al momento in cui con relativi interessi legali.

Successivamente si procederà a ridurre l'ammontare sospeso circoscrivendo ad una o più domande che saranno bloccate nella loro totalità. Quando il procedimento che ha generato la sospensione realizza la fase di accertamento dell'indebito, le somme nel frattempo accantonate vengono destinate all'estinzione del debito oppure vengono materialmente pagate al beneficiario.

La destinazione dei fondi è effettuata dall'Ufficio Contabilizzazione.

### **3) Sospensione sanzionatoria ex art. 3 comma 5 L. n. 898/1986**

Qualora sia stata emessa un'ordinanza ingiunzione ex l. 898/1986 da parte dell'ARCEA, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della medesima legge, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore, per qualunque importo ed anche per periodi temporali successivi a quello a cui si riferisce l'infrazione, fino all'avvenuto pagamento della stessa ordinanza.

### **4) Sospensione tombale ex art. 10, comma 1, punto f), della legge 31 maggio 1965, n.575**

Le sospensioni nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione antimafia definitive e non riabilitati hanno una natura particolare. Infatti si tratta di soggetti che non potranno mai più ricevere sovvenzioni di qualunque genere a carico del bilancio pubblico, e pertanto la sospensione non ha natura cautelare e “fino alla concorrenza dell'importo”, ma è totale e costituisce l'atto conclusivo del procedimento (tanto che va mantenuta anche quando non vi è alcun credito da recuperare).

Nel momento in cui una sospensione ha prodotto un accantonamento parziale, resta attiva per l'importo restante.

## 12. PROCEDURE DI RECUPERO

In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, eventualmente maggiorato di sanzioni ed interessi.

Il recupero delle somme può avvenire secondo le seguenti modalità:

- restituzione diretta delle somme dovute tramite pagamento effettuato dall'interessato su apposito conto corrente;

e nel caso in cui non sia stata effettuata la restituzione diretta entro i termini:

- compensazione effettuata da ARCEA delle somme da recuperare con altri pagamenti spettanti al debitore;
- escussione delle garanzie prestate;
- in assenza di garanzia, riscossione coattiva.

La conclusione della fase di recupero coincide quindi con il recupero coattivo o con lo spontaneo versamento da parte del debitore di quanto richiesto.

A tal punto l'UCC predisporrà:

- Il provvedimento di chiusura della scheda credito ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1848/2006 avvalendosi per quanto di competenza della Funzione Contabilizzazione;
- Il provvedimento di rimozione del blocco dei pagamenti sul sistema informatico.

Tale documentazione, inserita nel sistema informatico, viene gestita dall'Ufficio Contabilizzazione che provvede all'imputazione in entrata del recupero effettuato sul bilancio di cassa dandone tempestiva comunicazione all'UCC.

Per i recuperi degli indebiti inerenti lo Sviluppo rurale si rinvia alla nota ARCEA prot. n. 754 del 4 aprile 2011, che non prevede la delibazione dei provvedimenti di revoca della Regione Calabria.

## 13. CASI IN CUI NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI RESTITUZIONE

L'obbligo di restituzione non sussiste nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente medesima o di un'altra autorità:

- se l'errore non era normalmente rilevabile dall'agricoltore;
- se l'errore non era normalmente rilevabile dall'agricoltore e riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, qualora la decisione di recupero non sia stata comunicata entro dodici mesi dalla data di pagamento.

La normativa comunitaria subordina, dunque, l'obbligo di restituzione alla normale rilevabilità dell'errore da parte dell'agricoltore, rimettendo all'O.P. la prova che l'accipiens poteva riconoscere l'erroneo pagamento in suo favore con l'uso della normale diligenza (cfr. nota AGEA Coordinamento prot. ACIU.2007.1082).

Tuttavia, in deroga a tale disciplina, sono previste circostanze che vincolano l'agricoltore verso l'O.P. per il solo fatto dell'indebito pagamento (liberando l'O.P. dal su descritto onere probatorio):

- se la decisione di recuperare l'indebito, causato da errori relativi ad elementi determinanti per il calcolo del contributo è stata comunicata entro 12 mesi dall'avvenuto pagamento;
- se l'errore riguarda anticipi.

L'obbligo di restituzione si prescrive se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

## 14. IRRECUPERABILITÀ DEGLI INDEBITI

Lo Stato membro è obbligato a recuperare gli indebiti FEAGA e FEASR ad eccezione dei seguenti casi:

- a) se i costi già sostenuti ed i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare;
- b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

L'organismo pagatore indica separatamente, nella tabella riepilogativa, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero giustificando la propria decisione.

Per quanto riguarda la lettera a) si considerano soddisfatti tali requisiti qualora l'importo da recuperare, per singolo pagamento di aiuto, sia inferiore ad Euro 100,00 comprensivi di interessi e di sanzioni comunque denominati.

Pertanto, l'organismo pagatore in presenza di importi da recuperare residui per singolo primo verbale di accertamento, al termine dell'esercizio finanziario, inferiori a tale soglia de minimis, interrompe tutte le azioni di recupero del credito.

Si considerano altresì irrecuperabili i crediti che: subiscono l'emissione di una sentenza dichiarativa di fallimento; la procedura esecutiva negativa e risultante da un "documento ufficiale" (verbale di pignoramento, vendita all'incanto, ecc.); l'irreperibilità del debitore attestata da un "documento ufficiale" (la dichiarazione dell'ufficiale d'anagrafe può determinare un documento sufficiente per l'irreperibilità del debitore a fronte di un provvedimento di recupero dell'OP notificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c.).

Nel caso in cui l'OP proponga insinuazione al passivo, ai sensi degli artt. 93 e 101 della legge fallimentare, ed a seguito di riparto dell'attivo vi siano delle somme assegnate, le stesse dovranno essere riaccreditate alla Comunità in Tabella 104.

## 15. LA RETTIFICA FINANZIARIA

La rettifica finanziaria aggrava lo Stato membro di tutto o di parte dell'importo da recuperare (quota comunitaria) per inadempimenti legati a:

- 1) Mancata redazione del primo verbale di accertamento o redazione tardiva al punto da comprometterne il recupero;
- 2) Assente registrazione dell'irregolarità nella tabella riepilogativa dell'anno del primo verbale di accertamento;

- 3) Omesso avvio delle procedure amministrative o giudiziarie di recupero nel corso dell'anno successivo al primo verbale di accertamento;
- 4) Mancato recupero entro un dato termine prescritto dalla normativa europea per i crediti provenienti da irregolarità e per i crediti derivanti da errori amministrativi.

Per quanto riguarda le irregolarità, la rettifica finanziaria succede l'infruttuoso decorso dei termini che seguono:

#### Crediti FEAGA:

- 4 anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, ovvero 8 anni nel caso di procedimento giudiziario avanti i tribunali nazionali.

#### Crediti FEASR:

- 4 anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, ovvero 8 anni nel caso di procedimento giudiziario avanti i tribunali nazionali, se il termine di 4/8 anni scade oltre il programma di sviluppo rurale;
- alla chiusura del programma di sviluppo rurale se il termine di 4/8 anni scade anticipatamente alla chiusura del piano.

Per il computo dei 4/8 anni occorre precisare che secondo il documento AGRI-2006-63326-04-00 della Commissione Europea – Direzione generale dell'agricoltura, l'esercizio finanziario da cui far decorrere il termine previsto per il recupero corrisponde a quello successivo all'adozione del primo verbale di accertamento, mentre ricorsi amministrativi avanti al Presidente della Repubblica soggiacciono al termine di 4 anni.

Quanto al credito derivante da errore amministrativo, lo stesso deve essere recuperato entro l'esercizio finanziario in cui è stato individuato, pena la totale imputazione dell'importo irrecuperato a carico dello Stato membro.

## **16. LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DIRETTA**

Accertata la sussistenza dell'obbligo di restituzione in capo all'agricoltore, l'Ufficio Affari legali e Contenzioso Comunitario procede alla comunicazione di un invito di pagamento in cui si chiede la restituzione in via bonaria delle somme mediante bonifico bancario.

- A) Decorsi 60 giorni dall'invio della lettera di richiesta bonaria di restituzione, nel caso in cui lo stesso abbia provveduto alla restituzione delle somme comprensive di sanzioni ed interessi, l'Ufficio provvederà:
  - 1) all'archiviazione della posizione;
  - 2) alle opportune comunicazioni all'Ufficio Contabilizzazione per ciò che riguarda sia l'aggiornamento del registro debitori sia la contabilizzazione dell'importo recuperato.
- B) Decorsi inutilmente i 60 giorni assegnati all'interessato per la restituzione delle somme, l'Ufficio:
  - 1) invia le opportune comunicazioni all'Ufficio Contabilizzazione per ciò che riguarda sia l'aggiornamento del registro debitori sia la contabilizzazione dell'importo non recuperato;
  - 2) provvederà al calcolo degli interessi da tale data.

## **17. I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI**

Per una corretta ed adeguata pianificazione delle azioni di recupero è opportuno, dopo aver accertato gli elementi sopra indicati, valutare i crediti in base a:

- rischio di rettifica finanziaria (verificare, in particolare, se il credito deriva da irregolarità, errore amministrativo o altro);
- possibilità/impossibilità di recuperare a mezzo compensazione;
- esistenza/assenza di una garanzia fideiussoria e sua scadenza;
- stato giuridico dell'attività dell'impresa (esistenza, cessazione, procedura concorsuale);
- importo da recuperare;
- impugnativa ed eventuale sospensione cautelare del provvedimento di revoca.

## 18. I PRESUPPOSTI PER L'AVVIO E L'INTERRUZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO

I presupposti per l'avvio delle procedure di recupero sono:

- 1) L'adozione di un provvedimento di recupero, il quale costituisce il titolo costitutivo dell'obbligazione;
- 2) La titolarità dell'azione (o del suo esercizio);
- 3) L'esistenza del diritto di credito (assenza di prescrizione);
- 4) L'efficacia del provvedimento di recupero (comunicazione/notificazione al beneficiario);
- 5) L'iscrizione del credito nel registro dei debitori di ARCEA;
- 6) L'esecutività/esecutorietà del provvedimento amministrativo (assenza di ordinanza di sospensione cautelare).

Le procedure di recupero vengono interrotte nei casi che seguono:

- a) Assenza dei presupposti indicati nel paragrafo precedente;
- b) Esistenza di procedure concorsuali: in questi casi il recupero prosegue secondo le modalità dettate dalla normativa speciale. Rimane invece impregiudicata l'azione di escussione della garanzia fideiussoria (previo accertamento della copertura assicurativa anche in tali circostanze);
- c) Impugnativa del provvedimento accompagnata da istanza di sospensione: l'interruzione segue fino alla definizione del giudizio cautelare e prosegue con il rigetto della sospensiva.

## 19. LA COMPENSAZIONE

La compensazione legale, o se espressamente accettata dal debitore, volontaria costituisce uno dei principali strumenti per garantire un rapido ed efficace recupero degli indebiti.

Ai sensi dell'art. 1243 c.c. presupposti per potere procedere a compensazione sono la omogeneità, la liquidità e l'esigibilità dei crediti; pertanto, nell'ambito delle erogazioni in agricoltura, è prevista quale ulteriore condizione per la realizzazione della compensazione l'iscrizione del beneficiario di aiuti nella banca dati debitori.

A tale riguardo deve ricordarsi l'innovativa disposizione contenuta nel d.l. n. 4 del 06/02/2009, convertito in l. n. 33 del 9 aprile 2009, in base alla quale è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti.

L'iscrizione nel suddetto registro degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

La previsione della compensazione, peraltro, quale strumento privilegiato per il recupero degli indebiti trova esplicito riconoscimento nella normativa europea: infatti, fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario. Nel caso in cui la compensazione non fosse sufficiente a coprire l'indebito e non vi fossero ulteriori pagamenti spettanti al debitore, la quota rimanente verrà richiesta a quest'ultimo mediante restituzione diretta ovvero verranno avviate le procedure di riscossione coattiva di seguito descritte.

Effettuata la compensazione, il sistema provvede in automatico all'aggiornamento della banca dati dei debitori.

## **20. LA COMPENSAZIONE DI AIUTI DI COMPETENZA DI ALTRO ORGANISMO PAGATORE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS**

La titolarità e responsabilità per le attività ed azioni connesse al recupero sono in capo all'organismo pagatore che ha acceso la posizione debitoria nella banca dati debitori (cfr, Circolari AGEA Coordinamento prot. ACIU.2007.1082 e ACIU.2007.280).

Nel caso in cui ARCEA effettua una compensazione di aiuti rientranti nella competenza di altro organismo pagatore o di altro Ente, è tenuta a riaccreditare le somme all'organismo pagatore o all'Ente in capo ai quali sussiste la titolarità del debito.

L'art. 4 bis della l. n. 46/2007 prevede che "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".

A tal fine i crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori istituita presso AGEA.

Gli organismi pagatori dovranno effettuare il recupero di tali crediti utilizzando le procedure informatiche attualmente in uso per l'interscambio dati inerenti debiti e recuperi inter-op (web service).

Le somme recuperate dovranno essere riaccreditate su un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, istituito dall'INPS ed intestato alla Direzione Generale dell'INPS.

Tenuto conto del coinvolgimento nella descritta procedura dell'Ente previdenziale nazionale in virtù della previsione di cui all'art. 4 bis della l. n. 46/2007 è necessario il rispetto dei seguenti passaggi:

- quando viene effettuato il recupero di un credito, lo stesso deve essere registrato nel SIAN entro il minimo tempo tecnico necessario;
- la rimessa della somma recuperata in favore dell'ente previdenziale creditore deve essere effettuata tempestivamente.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario ed un debito INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, comprensivo di interessi e sanzioni, e solo successivamente al debito INPS.

## 21. L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

In presenza di una garanzia fideiussoria emessa in favore di ARCEA, l'azione di escussione deve essere preferita alla riscossione coattiva, che sostanzia l'imposizione forzata di un'obbligazione disattesa per mezzo di ruolo esattoriale.

L'azione di incameramento della garanzia è preceduta da un'intimazione di pagamento che l'UCC invia con raccomandata A/R all'interessato, che entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, può effettuare il rimborso (per il calcolo degli interessi v. par. 16 lett. c).

Tale intimazione di pagamento, unitamente al provvedimento di accertamento del debito, deve essere inviata per conoscenza anche all'assicurazione o istituto di credito garante (sia agenzia mandataria della stipulazione che mandante fideiussore).

Decorso inutilmente il termine intimato per la restituzione dell'indebitto, l'Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario ne dà immediata comunicazione alla funzione Esecuzione Pagamenti che procede senza indugio all'incasso della garanzia ed alla relativa comunicazione all'Ufficio Contabilizzazione (che predispone la reversale d'incasso per il riaccredito ai fondi FEAGA e FEASR).

## 22. L'INGIUNZIONE FISCALE

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la compensazione o non sia stato possibile recuperare l'indebitto tramite escussione della fideiussione, l'UCC, trascorso senza risultato il termine concesso per il pagamento dell'indebitto richiesto con apposita lettera, emette ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910 nei confronti del debitore e degli eventuali responsabili in solido (soci o enti garanti) e provvede inoltre alla sua notifica.

Qualora il debitore non provveda al pagamento senza aver intrapreso un giudizio di opposizione, si realizza la costituzione del titolo di credito e pertanto l'azione di recupero procede in maniera coattiva.

In caso di mancata restituzione a seguito di ricorso in opposizione del debitore si apre un contenzioso che viene trattato dall'UCC ovvero da professionisti esterni appositamente nominati.

L'ingiunzione fiscale deve contenere: il richiamo al provvedimento di recupero (numero e data dell'atto amministrativo) ed alla eseguita comunicazione/notifica del provvedimento all'interessato (numero e data del protocollo di trasmissione e data di ricezione); l'indicazione della richiesta di restituzione diretta (se notificata in un momento successivo rispetto al provvedimento di recupero, numero e data del protocollo di trasmissione e data di ricezione); l'ingiunzione di pagare ad ARCEA entro giorni 30 dalla notifica con l'avvertenza che in caso di inadempimento si procederà a riscossione coattiva; autorità e termini per impugnare (nell'ingiunzione fiscale non possono essere introdotti nuovi elementi rispetto a quelli comunicati con provvedimento di recupero).

## 23. L'IMPUTAZIONE DEGLI IMPORTI RECUPERATI ED IL CALCOLO DEGLI INTERESSI

Gli importi recuperati sono trattenuti ed imputati, ai sensi dell'art. 1194 c.c., prima agli interessi frattanto maturati e poi al capitale. A norma dell'art. 2033 c.c., "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede dal giorno della domanda".

La normativa europea stabilisce che salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, gli interessi sui pagamenti indebitamente erogati da recuperare a seguito di irregolarità o negligenze sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento per il beneficiario indicato nell'ordine di recupero e la data del rimborso o della detrazione. Il termine di pagamento non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell'ordine di recupero.

AGEA Coordinamento, con nota prot. ACIU.2007.1039 del 07/12/2007, ha previsto l'applicazione degli interessi calcolati in sentenza per i casi passati in giudicato; richiama l'applicazione dell'art. 2033 c.c. per i settori privi di normativa comunitaria in materia di interessi ed anticipa la decorrenza degli interessi al giorno del pagamento indebito per le irregolarità "volontarie" (frodi).

Il calcolo degli interessi avviene sulla base del tasso d'interesse legale in vigore al momento dell'obbligo di restituzione.

Nel caso di recupero di pagamenti indebiti derivanti da errori commessi dall'amministrazione, la decorrenza degli interessi inizia dalla data della prima richiesta di restituzione, fatti i salvi i casi in cui la regolamentazione comunitaria della misura in oggetto non preveda diversamente.

In particolare, si evidenziano i seguenti periodi di tempo da utilizzare nel calcolo degli interessi:

- a) **COMPENSAZIONE:** il periodo che intercorre tra la data di ricevimento del provvedimento di revoca o dalla data di erogazione del pagamento non dovuto e la data in cui l'ARCEA effettua la compensazione.
- b) **RESTITUZIONE DIRETTA:**
  - 1) gli interessi che decorrono dalla data di notifica della richiesta bonaria di restituzione sono calcolati a partire dai 60 giorni entro i quali il debitore deve effettuare la restituzione;
  - 2) gli interessi che decorrono dalla data in cui è stato erogato il pagamento indebito sono calcolati da tale data alla data di emanazione del provvedimento di recupero cui vengono sommati i 60 giorni entro i quali il debitore deve effettuare la restituzione.
- c) **RECUPERO DELLE GARANZIE PRESTATE:** il calcolo degli interessi deve essere effettuato dal garante moltiplicando l'interesse legale giornaliero per il numero di giorni intercorsi tra la data di ricevimento del provvedimento di revoca o della data di erogazione del pagamento non dovuto.

## **24. COMITATO PER LA GESTIONE DEI DEBITI**

Per la regolamentazione del Comitato per la gestione dei debiti si rinvia al regolamento interno adottato con Decreto ARCEA n. 234 del 18 luglio 2012.